

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (PRO SOLUTO ATD)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GUBER BANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Corfù, 102 – 25124 Brescia (BS)

Tel.: 030 2455811 (numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o per conclusione del contratto) - Fax: 030 2450351

Email: factoring@guber.it – PEC: guber@legalmail.it e factoring.guberbanca@legalmail.it – Sito Internet: www.guber.it

P.IVA / C.F. e iscrizione registro Imprese di Brescia n. 03140600176 – REA n. BS-331397

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Cod. ABI 03656.6

Capitale Sociale 10.200.000 € i.v.

Guber Banca S.p.A. è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO-SOLUTO CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (PRO SOLUTO ATD)

Operazione di factoring con assunzione, da parte di Guber Banca S.p.A., del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi nei limiti dei Plafond rilasciati.

Nelle operazioni pro soluto "a titolo definitivo" (pro soluto ATD) il pagamento del corrispettivo avverrà secondo la formula dello Sconto commerciale, con addebito e liquidazione anticipata degli interessi e degli altri costi contrattualmente previsti.

La cessione del credito, ai sensi della Legge 52/91 e dalle disposizioni del Codice Civile, può essere comunicata a ciascun Debitore ceduto (rapporto a notifica), o può essere non comunicata (rapporto senza notifica).

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente/Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca o Guber Banca S.p.A. la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Recesso:

Il contratto di factoring stipulato tra le Parti ha durata indeterminata. Sarà tuttavia facoltà delle Parti, purché adempienti, recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle Cessioni già perfezionate che continueranno ad essere regolate dal contratto medesimo, e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

15 giorni.

Rischi a carico del Cedente

Il Cedente/Fornitore garantisce che tutti i crediti ceduti sono esistenti certi, liquidi ed esigibili a scadenza (indicata in Fattura), si assume le obbligazioni previste dal contratto e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni e/o il venir meno delle garanzie prestate, in caso di mancato pagamento da parte del Debitore ceduto, obbligherà il Cedente, su richiesta di Guber Banca S.p.A., al riacquisto dei crediti ceduti e non incassati, oltre spese (anche legali) ed interessi (anche moratori), contrattualmente pattuiti nel Documento di Sintesi parte integrante del Contratto di Factoring stipulato fra il Cedente e Guber Banca, (in caso di mancata pattuizione quelli previsti ex lege) dalla data di pagamento del prezzo di acquisto da parte di Guber sino alla data della restituzione.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI	
ISTRUTTORIA	
Descrizione condizione	Valore condizione massima
Spese Istruttoria pratica e Registrazione contratto	200 euro
Spese di Rinnovo pratica	100 euro
INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE IN VALUTA EURO (divisore anno civile 365/366)	
Tasso di interesse su acquisto crediti (sconto commerciale)	Tasso fisso in misura massima pari al 8% annuo con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione (rilevazione alla data di pagamento del corrispettivo) maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero è pattuito un tasso floor e il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso di interesse posticipato verso cedenti per riacquisto crediti	Tasso fisso in misura massima pari al 8% annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione posticipata. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, è pattuito un tasso floor e il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso di interesse moratorio	8,00% e comunque nei limiti delle soglie previste dai Decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle Finanze tempo per tempo applicabili
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile mese precedente
Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi)	Mensile / trimestrale – anticipata/posticipata - fine mese/fine trimestre
COMMISSIONI	
Commissione Flat su acquisto crediti al lordo delle note di credito	6,00% massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione

	e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Commissione di garanzia flat su crediti ceduti, lordo note di credito	6,00% massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
UTILIZZO PIATTAFORMA	
Canone annuale del servizio "Piattaforma"	Zero
SPESE INCASSO	
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, EFFETTI)	10 euro
Spese di insoluto a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, EFFETTI)	25 euro
Spese di richiamo a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, EFFETTI)	25 euro
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese per certificazione a società di revisione/terzi	50 euro
Recupero spese bolli	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Spese legali	A costo
Spese handling su fatture Note Credito	10,00 EUR massimo per fattura 100,00 EUR massimo per cessione
GIORNI VALUTA PER ACCREDITO PREZZO DI ACQUISTO	
Bonifico sul conto corrente del Fornitore presso Guber Banca	3 giorni lavorativi successivi all'esecuzione del bonifico
Bonifico sul conto corrente del Fornitore presso altra banca dell'aera SEPA	5 giorni lavorativi successivi all'esecuzione del bonifico
<p>○ Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di Factoring, può essere consultato sul sito internet della banca www.Guber.it o della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm.</p> <p>Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali.</p>	

RECLAMI

I **reclami** devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Cedente (o Fornitore): indica l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di Factoring

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor il proprio Credito nei confronti del Debitore

Credito: indica la somma che il Fornitore afferma essergli dovuta dal Debitore a fronte del rapporto commerciale tra loro in essere, portato dalla fattura o dalle fatture emesse dal Fornitore sul Debitore

Debitore: il soggetto che intrattiene con il Fornitore un rapporto contrattuale a fronte del quale il Fornitore fornisce al Debitore beni o presta a suo favore servizi, dai quali scaturisce il Credito

Factor (o Società di Factoring o Banca): indica Guber Banca S.p.A.

Pro soluto: assunzione da parte della Società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto,

RI.BA. (Ricevuta Bancaria): strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del debitore, che provvede all'invio di avviso

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) un suo comportamento o un'omissione

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)

SDD (Sepa Direct Debit): strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal Debitore a favore del creditore